

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

N. 746

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro dell'interno

(CORONAS)

(V. Stampato Camera n. 758)

approvato dalla Camera dei deputati il 18 giugno 1996

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 giugno 1996*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10
maggio 1996, n. 257, recante disposizioni urgenti sulle
modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica

INDICE

Disegno di legge	Pag.	3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	»	6

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, recante disposizioni urgenti sulle modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 121.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 10 MAGGIO 1996, N. 257

All'articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto il seguente:

“4-bis. La scheda elettorale per l'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese”».

All'articolo 3, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La tabella G allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituita dalla tabella C-bis allegata al presente decreto».

Dopo la tabella C allegata al decreto-legge è aggiunta la seguente:

TABELLA C-bis

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DI UN DEPUTATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VALLE D'AOSTA

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN SOLO SEGNO NEL RETTANGOLO CONTENENTE IL NOMINATIVO DEL CANDIDATO PREFERITO. SONO VIETATI ALTRI SEGNI O INDICAZIONI. POUR EXPRIMER LE SUFFRAGE COCHEZ LA CASE CONTENANT LE NOM DU CANDIDAT CHOISI. TOUT AUTRE SIGNE OU INSCRIPTION EST INTERDIT.

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
ELECTION DE LA CHAMBRE DES DEPUTES

(cf. art. 42 dell'articolo 42 bis del 1885-1900)

COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VALLE D'AOSTA
CIRCOSCRIZIONE UNINOMINALE
DE LA VALLEE D'AOSTE

SCHEDA PER LA VOTAZIONE
BULLETIN DE VOTE.

PRIMA DELLA SOLUZIONE - SIGNATURE DU SCRUTATEUR

POLO
PELLA' SECONDA
SECRET
DE LA SECTEUR

Decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 1996 ()*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti sulle modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che le differenti modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati rispetto a quelle stabilite per le elezioni del Senato della Repubblica hanno ingenerato, nelle precedenti consultazioni politiche, equivoci e disorientamenti nel corpo elettorale, con conseguenti contestazioni, in sede di scrutinio, sulla validità del voto espresso;

Considerato che l'anticipato scioglimento delle Camere non consente al Governo l'esercizio dell'iniziativa legislativa prevista dall'articolo 71 della Costituzione;

Ritenuta, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di uniformare le modalità di espressione del voto, nonché di evidenziare tali modalità sul manifesto contenente le candidature e le liste di candidati e su ciascuna scheda di votazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al secondo comma dell'articolo 58 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come mo-

(*) Vedi anche il successivo AVVISO DI RETTIFICA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1996.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni urgenti sulle modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Articolo 1.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

dificato dall'articolo 3, comma 1, lettera *d*), della legge 4 agosto 1993, n. 277, e dall'articolo 2, comma 1, lettera *e*), n. 2), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita, sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il cognome e nome del candidato preferito ed il contrassegno o i contrassegni relativi e, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta».

2. L'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - *1.* Il voto si esprime tracciando, con la matita, un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato prescelti. Sono vietati altri segni o indicazioni».

Articolo 2.

1. I manifesti di cui all'articolo 24, primo comma, n. 5), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *i*), n. 5), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, nonché i manifesti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *d*), n. 2), del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, devono riportare, in calce, a caratteri ben visibili, l'avvertenza che l'elettore può esprimere un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il nominativo o i nominativi dei candidati, nonché il simbolo o i simboli posti a fianco dei nominativi medesimi.

Articolo 3.

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, recante il regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per la elezione della Camera dei deputati, è abrogato.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

2. *Identico.*

2-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto il seguente:

«4-bis. La scheda elettorale per l'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese».

Articolo 2.

Identico.

Articolo 3.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. Le tabelle *B* e *D* allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1994 sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto.

3. La tabella *B* allegata al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituita dalla tabella *C* allegata al presente decreto.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1996.

SCÀLFARO

DINI - CORONAS

Visto, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

3-bis. La tabella G allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituita dalla tabella C-bis allegata al presente decreto.

(Segue: Testo del decreto-legge)

TABELLA A

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE
DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI NEI COLLEGI UNINOMINALI

<p>IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN SOLO SEGNO NEL RETTANGOLO CONTENENTE IL NOMINATIVO DEL CANDIDATO PREFERITO. SONO VIETATI ALTRI SEGNI O INDICAZIONI.</p>	<p>ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI del _____ (ogni nome del partito) CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE _____</p> <p>COLLEGIO UNINOMINALE _____</p>	<p>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</p>	<p>FIRMA DELLO SCRUTATORE</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">SENTO ALFANO</p>
--	---	---------------------------------------	--

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

TABELLA A

Identica

(Segue: Testo del decreto-legge)

TABELLA B


MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE
DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI IN RAGIONE PROPORZIONALE

IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO **UN SOLO SEGNO** NEL RETTANGOLO
CONTENENTE IL CONTRASSEGNO DELLA LISTA PREFERITA.
SONO VIETATI ALTRI SEGNI O INDICAZIONI.

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
del
(solo data e numero)
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE



(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

TABELLA B

Identica

(Segue: Testo del decreto-legge)

TABELLA C

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

<p>IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN SOLO SEGNO NEL RETTANGOLO CONTENENTE IL NOMINATIVO DEL CANDIDATO PREFERITO. SONO VIETATI ALTRI SEGNI O INDICAZIONI.</p>	
<p>ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA del _____ (nome della regione) NOME DELLA REGIONE COLLEGIO N. _____</p>	<p>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</p> <p>FRAMA DELLO SCRUTATORE</p> <p style="text-align: center;">SENATO REPUBLICANA</p>

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

TABELLA C

Identica

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

TABELLA C-bis

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DI UN DEPUTATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VALLE D'AOSTA

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN SOLO SEGNO NEL RETTANGOLO CONTENENTE IL NOMINATIVO DEL CANDIDATO PREFERITO. SONO VIETATI ALTRI SEGNI O INDICAZIONI. POUR EXPRIMER LE SUFFRAGE COCHEZ LA CASE CONTENANT LE NOM DU CANDIDAT CHOISI. TOUT AUTRE SIGNE OU INSCRIPTION EST INTERDIT.

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
ELECTION DE LA CHAMBRE DES DEPUTES

(data dell'elezione - date de l'election)

COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VALLE D'AOSTA
CIRCOSCRIZIONE UNINOMINALE
DE LA VALLEE D'AOSTE

SCHEDA PER LA VOTAZIONE
BULLETIN DE VOTE

FOGLIO NELLA SCHEDA
CACHET DE LA FEUILLE

FOGLIO NELLA SCHEDA - SIGNATURE DU SOUSCRIPTEUR

